

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149

Istituzione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9.11.2012 concernente: "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;

la legge 11 agosto 1991, n. 266 favorisce lo sviluppo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;

la Regione Piemonte con la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 e s.m.i promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa dei cittadini;

la richiamata legge prevede tra l'altro l'istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 6 della l. 266/1991;

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 108 comma 7 affida alle regioni la funzione relativa agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 all'art. 70 attribuisce alla regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato”;

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, prevede in particolare la concessione di contributi, benefici e rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile;

la legge 12 luglio 2012, n. 100 converte in legge, con modificazioni, il decreto legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”.

Rilevato che:

l'art. 1 della legge regionale 14 aprile 2003 n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile” reca norme finalizzate all'indirizzo, alla gestione ed al controllo del sistema regionale di protezione civile, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;

in attuazione alla richiamata legge n. 7/2003, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R ha approvato il “*Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R*”, provvedendo ad aggiornare la disciplina per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile nel territorio piemontese;

il citato regolamento prescrive particolari requisiti di idoneità tecnico-operativa funzionali all’operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla colonna mobile regionale.

Preso atto che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha diffuso, con nota n° 5300 del 13 novembre 2012, la Direttiva del 9 novembre 2012, concernente “*Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile*”, successivamente pubblicata sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, la quale stabilisce che, al fine di consentire l’armonizzazione delle disposizioni regionali ai principi in essa contenuti, detti indirizzi entrino in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro pubblicazione;

la richiamata Direttiva al paragrafo 1.2 prevede, in particolare, l’istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio elenco territoriale del volontariato di protezione civile -da istituirsi appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall’art. 6 della l. 266/1991-, individuando alcuni requisiti ai quali devono corrispondere detti elenchi territoriali;

in particolare, la Direttiva prevede che possano iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l. n. 266/1991 aventi carattere locale;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
- c) i gruppi comunali e intercomunali;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale;
- e) i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali;

la Direttiva inoltre, attribuendo alle regioni l’individuazione delle modalità per richiedere l’iscrizione negli elenchi territoriali, dei necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e della periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi, sancisce allo stesso tempo che i predetti requisiti soddisfino alcuni criteri minimi di base:

1. esplicitazione, nell’ambito dello statuto o dell’atto costitutivo, dell’assenza di fini di lucro, dello svolgimento di attività di protezione civile e della presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e’ riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);
3. aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi enti di riferimento (condizione non necessaria in fase di prima iscrizione).

Per le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l. n. 266/1991 aventi carattere locale è inoltre richiesta la democraticità della struttura e la elettività delle cariche associative;

la Direttiva pone inoltre l'iscrizione nell'elenco come condizione necessaria per consentire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività in vista o in occasione di eventi di carattere locale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della l. 225/1992: tale iscrizione costituisce condizione sufficiente per l'accesso ai benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R 194/2001;

la stessa Direttiva al paragrafo 2 stabilisce il nuovo regime di autorizzazione alla concessione dei benefici di legge ai sensi del D.P.R 194/2001 artt. 9 e 10, attribuendone la competenza al Dipartimento della protezione civile o alla regione, a seconda della tipologia di evento.

Considerato che:

occorre dare corso agli adempimenti prescritti dalla Direttiva citata in ordine all'istituzione dell'elenco territoriale del volontariato secondo le indicazioni in essa contenute e che la stessa domanda alle regioni la definizione delle modalità e dei criteri per richiedere l'iscrizione del predetto elenco;

la Regione Piemonte intende confermare anche in sede di attuazione della Direttiva i sopra richiamati requisiti di iscrizione riguardanti l'operatività in seno alla colonna mobile regionale, requisiti che si pongono ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla Direttiva e la cui presenza si rende necessaria per le finalità perseguite dal regolamento regionale n. 5/R/2012;

si ritiene pertanto opportuno istituire l'elenco territoriale, ai sensi della Direttiva del 9 novembre 2012, strutturandolo in due sezioni:

a) "Sezione A", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva;

b) "Sezione B", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all'operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla colonna mobile regionale previsti dall'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

si ritiene altresì opportuno, in ragione delle sue specifiche competenze, attribuire alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, il cui dirigente è individuato quale responsabile dei procedimenti di cui si tratta, la definizione delle modalità di iscrizione, gestione e cancellazione dall'elenco territoriale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Direttiva e dalla presente deliberazione e demandare, altresì, alla struttura stessa la verifica del mantenimento dei requisiti operativi richiesti alle organizzazioni di volontariato iscritte nelle "Sezioni A e B" dell'elenco territoriale, ogni 3 anni a partire dal loro inserimento nel medesimo;

al fine di rendere tempestivamente operativo l'elenco territoriale così istituito, è indispensabile che, con successivo atto dirigenziale, si popoli, in prima applicazione, l'elenco territoriale inserendo nella "Sezione A" le associazioni, i gruppi comunali/intercomunali già iscritti nell'elenco nazionale ed aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale, indipendentemente da una loro specifica istanza, dandone tempestiva comunicazione sia ai soggetti così inseriti - che potranno confermare l'iscrizione o chiedere la cancellazione dall'elenco entro 30 giorni dalla comunicazione stessa:

decorso inutilmente tale periodo l'iscrizione s'intende confermata - sia, per quanto disposto al punto 1.2 della Direttiva, ai comuni interessati;

risulta necessario individuare, laddove possibile, le condizioni oggettive o in mancanza quelle ad esse più prossime, che legittimino la formale attivazione del volontariato di protezione civile, nonché il soggetto preposto all'autorizzazione alla concessione dei benefici di legge ai sensi del D.P.R. 194/2001, nel rispetto del principio di sussidiarietà, approvando i criteri di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, con particolare riferimento a quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 2 della stessa;

di istituire l'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte;

di stabilire che l'elenco territoriale della Regione Piemonte è strutturato in due distinte sezioni:

- a) "Sezione A", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato di protezione civile aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva del 9 novembre 2012;
- b) "Sezione B", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato di protezione civile aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all'operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla colonna mobile regionale, previsti dall'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

di individuare nella figura del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte il responsabile del procedimento amministrativo e stabilire in 60 giorni il termine per la conclusione dello stesso, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., integrando la D.G.R. n. 18-734 del 7/10/2010;

di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della struttura regionale competente in materia di protezione civile l'inserimento, in sede di prima applicazione, nella "Sezione A" dell'elenco territoriale così istituito delle associazioni e dei gruppi comunali/intercomunali di volontariato di protezione civile già presenti nell'elenco nazionale ed aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale, provvedendo a darne tempestiva comunicazione ai soggetti ivi iscritti - che potranno confermare l'iscrizione o chiedere la cancellazione dall'elenco entro 30 giorni dalla comunicazione: decorso inutilmente tale periodo l'iscrizione s'intende confermata - nonché, per quanto prescritto al punto 1.2 della Direttiva, ai comuni interessati;

di demandare al Settore regionale competente in materia la predisposizione degli atti necessari alla piena attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'aggiornamento dell'elenco territoriale della Regione Piemonte, che sarà annualmente pubblicato sul B.U.R.

di demandare, altresì, alla struttura competente in materia, la verifica del mantenimento dei requisiti operativi richiesti alle organizzazioni iscritte nelle "Sezioni A e B" dell'elenco territoriale, ogni 3 anni, a partire dal loro inserimento nella spettante sezione del medesimo;

di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'individuazione dei criteri per la formale attivazione del volontariato di protezione civile, nonché l'indicazione del soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione alla concessione dei benefici di legge ai sensi del D.P.R. 194/2001, e di autorizzare la struttura competente in materia a provvedere, con determinazione dirigenziale, ad ogni modifica tecnica che dovesse rendersi necessaria, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari dettate dalla normativa vigente in materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2012.

(omissis)

Allegato

Criteria per la formale attivazione del volontariato di protezione civile e per l'Autorizzazione alla concessione dei Benefici di Legge ai sensi del D.P.R. 194/2001

Premessa

Preliminarmente s'intende operare un chiarimento circa l'accezione del termine "Attivazione" del Volontariato spesso, erroneamente, direttamente associata all'Autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge, di cui al D.P.R. 194/2001.

In tal senso, per rendere oggettiva l'interpretazione dei dispositivi di legge e regolamentari in materia, si chiarisce che, per "Attivazione" del Volontariato s'intende la formale richiesta d'intervento rivolta, appunto, alle Organizzazioni di Volontariato intese nel senso più ampio del termine, da parte dell'Autorità di Protezione Civile competente alla gestione dell'evento.

L'Autorizzazione alla concessione dei Benefici di Legge, ai sensi del D.P.R. 194/2001, è, invece, l'atto formale mediante il quale solo il Dipartimento della Protezione Civile, per gli eventi di livello nazionale ed internazionale e la Regione Piemonte, per quelli a carattere locale, provinciale o regionale, "autorizzano" l'impiego del Volontariato soggetto a rapporto di lavoro autonomo o dipendente, ovvero rendono possibile il rimborso degli oneri sostenuti dalle Organizzazioni di Volontariato "Attivate" nell'accezione di cui sopra.

1. Attivazione del Volontariato

1.1. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui alla Legge 225/92 e s.m.i. e della L.R. 7/2003, nonché della programmazione e svolgimento di attività formative ed addestrative, le Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, presenti sul territorio piemontese, sono attivate dalle Autorità di protezione civile competenti secondo le modalità previste dalla Direttiva P.C.M. 9 Novembre 2012 e dal Regolamento Regionale del Volontariato di protezione civile approvato con D.P.G.R. 23 Luglio 2012 n. 5/R. In particolare la predetta Direttiva Nazionale prevede che, di norma, l'Attivazione deve contenere :

- L'evento o l'attività di riferimento;
- La decorrenza;
- Il termine delle attività (in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa è valida fino a cessata emergenza);
- Le modalità di accreditamento dei volontari;
- La modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
- L'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione (in situazioni di emergenza l'individuazione del soggetto incaricato può essere effettuata successivamente);
- L'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. 194/2001;
- L'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 10 del D.P.R. 194/2001;

- L'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari interessati e delle Organizzazioni di volontariato coinvolte dall'attivazione.

L'attivazione delle Associazioni ed Organizzazioni di Protezione Civile da parte dell'Autorità di Protezione Civile competente alla gestione dell'evento, seppure anticipata per le vie brevi in situazioni di emergenza, va richiesta, non appena possibile, in forma scritta e, comunque, prima della fine dell'intervento.

L'attivazione del Volontariato, ad esclusione dei Gruppi Comunali, presuppone l'esistenza di un rapporto convenzionale per lo svolgimento delle attività di protezione civile, non necessariamente ma preferibilmente oneroso, tra le Istituzioni (Comune, Provincia e Regione) e le Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato operanti sui rispettivi territori.

In ossequio al principio di sussidiarietà, insito nella normativa nazionale e regionale vigente, in caso di necessità il Sindaco, per fronteggiare gli eventi previsti o in corso, attiva prioritariamente le Associazioni di Volontariato di protezione civile presenti sul proprio territorio.

In caso di ulteriori esigenze di forze del volontariato non più reperibili in sede locale, il Sindaco inoltra richiesta alla propria provincia la quale provvede ad attivare prioritariamente le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio provinciale, alle quali è legata da specifici rapporti convenzionali.

Nel caso in cui le risorse del volontariato disponibili a livello provinciale non siano sufficienti a fronteggiare la situazione d'emergenza, la Provincia interessata richiede l'intervento della Regione Piemonte la quale provvede, a sua volta, ad attivare le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile alle quali è legata da rapporti convenzionali.

Laddove non già richiesto dalle singole province colpite, in presenza di eventi calamitosi che interessano il territorio di due o più province, l'attivazione del volontariato convenzionato con la Regione Piemonte, può essere disposta direttamente dalla Regione stessa.

In presenza di particolari situazioni di emergenza che abbiano comportato, la formale attivazione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.), da parte dell'Autorità di Protezione Civile competente, le richieste dei Sindaci, in caso di insufficienza della capacità di risposta locale, saranno rivolte al proprio C.O.M. di riferimento, mentre le richieste delle Province, in caso di insufficienza della capacità di risposta a livello provinciale, saranno inoltrate direttamente al Centro Operativo Regionale (C.O.R.).

Nel caso in cui l'attivazione delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato, a qualsiasi livello amministrativo, comporti l'impiego di materiali e mezzi della Colonna Mobile del Piemonte, con particolare riferimento a quelli di proprietà regionale stoccate presso i Presidi Territoriali Regionali di primo livello, la movimentazione delle stesse, unitamente al contingente di volontari impiegati, deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata al Centro Operativo Regionale (C.O.R.).

1.2. I Volontari del Corpo AIB Piemonte, convenzionati con la Regione Piemonte per le attività di prevenzione ed estinzione degli

incendi boschivi, sono attivati esclusivamente dalla Regione Piemonte, tramite la SOUP (sala operativa unificata permanente) e nelle more della stessa, dalla sala operativa antincendi boschivi presso il Corpo Forestale dello Stato, secondo le casistiche e le modalità previste dalle procedure operative in essere.

2. Benefici di legge

Ai sensi della Direttiva P.C.M. 9 Novembre 2012, pubblicata sulla G.U. n. 27 del 01/02/2013, e del Regolamento Regionale del Volontariato di protezione civile approvato con D.P.G.R. 23 Luglio 2012 n. 5/R., sono riconosciuti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte negli elenchi territoriali, i benefici di cui al D.P.R. 194/2001, come di seguito indicato.

2.1. Attività ed interventi di emergenza o altri eventi di rilievo, locale e regionale

Ai sensi del punto 2.2.2 della Direttiva P.C.M. 9 Novembre 2012, le Regioni territorialmente competenti dispongono l'Autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, per gli eventi di rilievo locale e regionale.

A tal fine si richiamano, in via generale, le tipologie di eventi previsti dall'art. 2 della Legge 225/92 e s.m.i. e dall'art. 2 della L.R. 7 del 14 Aprile 2003.

In particolare in previsione o in presenza di situazioni meteo ideologiche critiche, di cui al Disciplinare del Sistema di Allertamento regionale, approvato con D.G.R. n. 46-6578 del 30 luglio 2007, ai fini dell'Autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, si distinguono le seguenti casistiche :

2.1.1. in presenza di Avviso Meteo riportante condizioni di Ordinaria Criticità (Codice 1), la Regione Piemonte dispone, previo richiesta del Sindaco, l'Autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge con oneri a carico delle Amministrazioni Locali da assolvere anche mediante forme di convenzionamento con le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato Locali per le spese relative all'art. 10 del D.P.R. 194/2001);

2.1.2. In presenza di Bollettino di Criticità Meteo e di quello delle Piene riportante situazioni di Moderata Criticità (Codice 2), la Regione Piemonte dispone, autonomamente ovvero previa richiesta della Provincia interessata, l'Autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge di cui all'art. 9 del D.P.R. 194/2001, con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire. Il rimborso delle spese di cui all'art. 10 comma 1 del D.p.R, 194/2001, sostenute dalle organizzazioni nel corso dell'evento, sarà prioritariamente riconosciuto nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nelle convenzioni in essere tra le Province, la Regione e le stesse

Organizzazioni, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nonché di eventuali, ulteriori disponibilità previste dagli stanziamenti del bilancio regionale.

- 2.1.3. In presenza di Bollettino di Criticità Meteo e di quello delle Piene riportante situazioni di Elevata Criticità (Codice 3), ovvero di eventi di rilievo nazionale o internazionale l’Autorizzazione all’applicazione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001, sarà disposta dal Dipartimento della Protezione Civile con oneri a carico del proprio bilancio secondo le modalità previste al punto 2.2. della Direttiva P.C.M. 9 Novembre 2012;
- 2.1.4. Eventuali situazioni calamitose imprevedute ed eccezionali e/o riferite anche ad altre tipologie di evento saranno, per quanto compatibili, ricondotte alle casistiche di cui ai punti precedenti e valutate, di volta in volta, in considerazione delle esigenze del momento contingente, nonché del contesto interessato. L’attivazione dei Volontari e la richiesta di Autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge deve essere, in questi casi, accompagnata da ordinanza sindacale dalla quale risultino le condizioni di indifferibilità ed urgenza per cui si rende, anche, necessario l’impiego di unità del volontariato svolgenti attività lavorativa.
- 2.1.5. Per quanto riguarda il rischio incendi boschivi, l’autorizzazione all’applicazione dei benefici di cui al DPR 194/2001 viene disposta nei seguenti casi :

- in presenza di alcuni incendi conclamati contemporaneamente, per i quali si prevedono interventi prolungati su più giorni;
- quando il bollettino previsionale di pericolo per gli incendi boschivi - emesso da Arpa Piemonte giornalmente con previsione a 10gg - evidenzia una situazione meteorologica fortemente predisponente per diversi giorni consecutivi e di conseguenza la Regione Piemonte dichiara lo stato di massima pericolosità sul territorio regionale (o su alcune province)

Nel caso in cui venga richiesta, da parte della Sala Operativa Antincendi Boschivi l’Attivazione, ai sensi del punto 1 del presente Allegato, e venga disposta l’Autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge di cui al D.P.R. 194/2001, da parte della Regione Piemonte, sono a carico della stessa:

- la copertura dei costi di cui all’art. 9 del DPR 194/01;

Il rimborso delle spese di cui all’art. 10 comma, 1 del D.p.R, 194/2001, (carburante, pasti etc), sostenute dal Corpo A.I.B. nel corso dell’evento, sarà, invece, prioritariamente riconosciuto nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste nella convenzione in essere con la Regione Piemonte, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nonché di eventuali,

ulteriori disponibilità previste dagli stanziamenti del bilancio regionale.

3. Attività formative ed addestrative

- 3.1. Ai sensi dell'art. punto 4 del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile adottato con D.P.G.R. 23 Luglio 2012 n. 5/R, per le attività formative ed addestrative, i Volontari sono attivati dalle Autorità di Protezione Civile proponenti le attività con oneri a proprio carico, salvo quanto previsto dal punto 2.1 della Direttiva P.C.M. 9 Novembre 2012, pubblicata sulla G.U. n. 27 del 01/02/2013.